

COMUNE DI VILLASPECIOSA
Provincia di Cagliari



**REGOLAMENTO PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI A
TECNICI ESTERNI ALL’ENTE DI IMPORTO INFERIORE A 100.000,00 EURO**

(Approvato con Delibera C.C. n° 6 del 13.02.2008 e modificato con Delibera C.C. n° 45 del 25.11.2008)

Art. 1 – Formazione banca dati

L’Amministrazione comunale intende redigere una banca dati di professionisti per eventuali affidamenti di incarichi, che non possono essere espletati dal personale dipendente, per coincidenza ed indifferibilità di altri impegni di lavoro o per inesistenza di specifiche figure professionali, relativi a servizi attinenti all’architettura ed ingegneria e altri servizi tecnici concernenti: la redazione del progetto preliminare, del progetto definitivo e di quello esecutivo, ovvero parti di essi, la direzione lavori, il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, la attività tecnico amministrative connesse alla progettazione dei lavori pubblici ed infine l’affidamento di collaudi (finali, in corso d’opera o statici) di importo inferiore a 100.000 euro, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, di cui al comma 15 dell’art. 11 della L.R. n°5 del 07.10.2007.

La formazione dell’elenco non pone in essere nessuna procedura selettiva, concorsuale, paraconcorsuale, né parimenti prevede alcuna graduatoria di merito delle figure professionali, ma avrà la sola funzione di banca dati da cui consultare i soggetti qualificati, in relazione alle prestazioni da affidare, da invitare alle procedure per l’affidamento di incarichi professionali di importo inferiore a 100.000 Euro.

L’acquisizione della candidatura non comporta l’assunzione di alcun obbligo specifico da parte del Comune di Villaspeciosa, né l’attribuzione di alcun diritto al candidato, in ordine all’eventuale conferimento.

Art. 2 - Tipologia di incarichi

Sono sottoposti alla disciplina delle modalità di affidamento gli incarichi nelle materie di cui all’art. 1 relativi alle seguenti tipologie:

- 1• progettazione edilizia scolastica
- 2• progettazione opere civili

- 3• progettazione stradali
 - 4• progettazione opere impiantistiche
 - 5• studi e indagini geotecniche, geognostiche e geologiche
 - 6• coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e/o di esecuzione dei lavori (D.lgs. n. 494/1996)
 - 7• collaudo statico
 - 8• collaudo tecnico-amministrativo
 - 9• rilievi topografici, frazionamenti, espletamento pratiche catastali, stime.
 - 0• studi e/o progettazione relativi alla pianificazione e/o realizzazione di opere idrauliche, forestali e interventi agro – silvo – pastorale
 - 10• pianificazione urbanistico – territoriale
- L’Amministrazione Comunale si riserva, comunque, l’insindacabile facoltà di affidare ad uno stesso professionista l’incarico congiunto di progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza.

Art. 3 – Soggetti idonei

Potranno presentare istanza i soggetti di cui alle lettere d), e), f), g) del 1° comma dell’art. 11 della L.R. n°5 del 07.10.2007, debitamente abilitati e nei limiti della propria competenza professionale.

Art. 4 - Cause mancato affidamento dell’incarico

Non possono risultare affidatari di incarichi disciplinati dalle presenti modalità i soggetti di cui al precedente art. 3 che si trovino nelle condizioni previste dall’art. 26 della L.R. n°5 del 07.10.2007, nonché coloro che si trovino in rapporto di lavoro incompatibili per legge con l’esercizio della libera professione.

L’assenza di cause di esclusione deve essere oggetto di dichiarazione da parte dei professionisti nelle forme di legge contestualmente alla domanda di partecipazione.

Qualora, a seguito di controllo d’ufficio disposto, a norma di legge, dell’Amministrazione Comunale sulle dichiarazioni rese, sia accertata la sussistenza delle cause di esclusione di cui al presente articolo, l’affidatario di incarichi disciplinati dalla presente disciplina è dichiarato decaduto.

Art. 5 - Avviso pubblico e modalità di partecipazione

Al fine di costituire la banca dati di cui all’art. 1), gli interessati alla candidatura, dovranno presentare la seguente documentazione:

- 1) Domanda di inclusione nell’elenco di professionisti dell’Ente, da redigersi in carta semplice utilizzando preferibilmente il modello A, con allegata copia fotostatica di un documento valido di riconoscimento;

2) curriculum vitae, redatto in carta semplice, nel quale dovranno indicarsi, a pena di esclusione, i seguenti requisiti minimi:

• oggetto dell'incarico • ente committente • importo delle opere • tipologia dell'incarico • data di affidamento incarico • stato dell'opera(collaudata, in corso, ecc.).

Nel caso di studio associato, associazione di professionisti, società ecc., il curriculum dovrà essere presentato da ciascuno dei professionisti facenti parte dello studio associato/società etc.

L'istanza di partecipazione dovrà pervenire, tramite il Servizio Postale di Stato, o con consegna a mano, in plico debitamente chiuso, in modo da garantirne l'integrità, entro i termini stabiliti dall'avviso pubblico, al Comune di Villaspeciosa, Piazza Croce Santa 6.

La busta deve riportare la seguente dicitura: "Domanda di inserimento nell'elenco per l'affidamento di servizi attinenti all'architettura ed ingegneria e altri servizi tecnici di importo inferiore a 100.000 Euro". Il recapito del plico è ad esclusivo rischio del mittente, per cui l'Amministrazione non si assume alcuna responsabilità ove, per qualsiasi motivo, lo stesso non giunga a destinazione nel termine stabilito dall'avviso pubblico

Art. 6 – Formazione elenco

L'ufficio tecnico predisporrà l'elenco generale di tutte le istanze pervenute con l'indicazione di "ammissione" e di eventuale "non ammissione".

L'elenco sarà pubblicato all'albo pretorio del Comune di Villaspeciosa.

L'elenco dovrà essere aggiornato ogni 12 (dodici) mesi dalla data della sua formazione, previa medesima procedura ad evidenza pubblica, fatte salve eventuali diverse disposizioni normative che dovessero nel frattempo intervenire, in modo da garantire i principi comunitari di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza.

L'Amministrazione Comunale, nel caso di accertata impossibilità di provvedervi autonomamente con il proprio personale tecnico, procederà di volta in volta, a suo insindacabile giudizio, in caso di incarichi il cui importo stimato sia compreso tra 20.000,00 euro e 100.000,00 euro, alla consultazione, attingendo dal suddetto elenco, di un numero di soggetti non inferiore a 10 (dieci) (ai sensi del 15° comma dell'art.11 della L.R. n°5 del 07.10.2007), se sussistono in tale numero aspiranti idonei, ai quali verrà formalmente richiesta la presentazione di un'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art.11 della L.R. n°5 del 07.10.2007, da valutarsi sulla base dei seguenti parametri ed elementi di valutazione:

A) Parametri

- curriculum vitae rispetto all'oggetto della prestazione;
- offerta economica.

B) Elementi di valutazione:

ELEMENTO	DESCRIZIONE	PESO
MERITO TECNICO	Valutazione del curriculum vitae.	Fino ad un max. di 50 punti che saranno assegnati come segue: - punti 5 per ogni incarico assolto, uguale a quello in oggetto, per un max di n° 3 incarichi: (max 15 punti) -valutazione complessiva comprovante capacità professionale maturate in riferimento, esclusivo, alla materia oggetto del presente incarico: (max 35 punti)
RAGGRUPPAMENTI CON PRESENZA DI GIOVANI PROFESSIONISTI	Presenza nei raggruppamenti temporanei di professionisti di giovani abilitati all’esercizio della professione da meno di 10 anni.	Fino a 10 punti (in funzione della compartecipazione finanziaria del giovane professionista da riportare successivamente nell’atto pubblico di costituzione dell’associazione)
OFFERTA ECONOMICA	Valutazione del minor costo, sulla base del ribasso sugli onorari, sulle spese e sulle prestazioni accessorie (nei limiti imposti dalle vigenti norme).	Fino ad un max di 40 punti così suddivisi: * Onorari e spese ** riduzione 20%..... punti 0 riduzione 30%..... punti 20 riduzione 50% e oltre..... punti 40

* E' richiesta, in ogni caso, la riduzione minima del 20% .

** Per le percentuali di ribasso comprese tra i valori sopra riportati, l’attribuzione del relativo punteggio verrà determinato col criterio proporzionale.

Art. 7- Affidamento

L’affidamento dell’incarico avviene, con Determinazione del Responsabile dell’Ufficio Tecnico, contenente:

- il nominativo prescelto;
- le motivazioni della scelta con riferimento alla valutazione svolta;
- lo schema del contratto di incarico (convenzione);
- l’impegno di spesa.

La convenzione di incarico professionale dovrà, tra l’altro, riportare il ribasso offerto in sede di selezione dal professionista prescelto.

Art. 8 – Presupposti per il conferimento di incarichi professionali in via diretta – senza esperimento di procedura comparativa

Fermo restando quanto previsto dei precedenti articoli, l’Amministrazione comunale, per il tramite del Responsabile del Procedimento, può conferire ad esperti esterni incarichi

professionali in via diretta, senza l’esperienza di procedure di selezione, quando ricorre almeno una delle seguenti situazioni:

- a) in caso di incarichi il cui importo stimato sia inferiore a 20.000,00 euro;
- b) in casi di particolare urgenza, quando le condizioni per la realizzazione delle attività mediante l’esecuzione di prestazioni professionali qualificate da parte di soggetti esterni non rendano possibile l’esperienza di procedure comparative di selezione;
- c) per attività comportanti prestazioni di natura artistica o culturale non comparabili, in quanto strettamente connesse alla abilità del prestatore d’opera o a sue particolari interpretazioni o elaborazioni;
- d) per incarichi relativi ad attività di consulenza o di formazione delle risorse umane inerenti innovazioni normative o organizzative da attuarsi con tempistiche ridotte, tale da non permettere l’esperienza delle procedure comparative di selezione;

Art. 9 - Precisazioni

Ai sensi di quanto previsto dall’art. 51 del D.P.R. 554/1999 e s.m. è vietata (a pena di esclusione) la partecipazione di un professionista, singolarmente e come componente di un raggruppamento di professionisti, nonché la contemporanea partecipazione a più di un raggruppamento.

Nel caso di professionisti singoli che intendano partecipare in associazione temporanea non ancora costituita, dovrà essere allegata alla documentazione una dichiarazione di impegno a costituire l’associazione temporanea prima dell’affidamento dell’eventuale incarico, sottoscritta da tutti i componenti del raggruppamento e completa di nomina del professionista capogruppo.

In caso di raggruppamento temporaneo è fatto obbligo, prima di procedere all’affidamento dell’incarico, la formalizzazione della costituzione del raggruppamento mediante atto pubblico, ovvero scrittura privata autenticata.

Il Raggruppamento Temporaneo potrà essere costituito solo tra soggetti già iscritti nell’elenco costituito secondo l’Art. 6 del presente Regolamento.

Di norma non verrà affidato più di un incarico all’anno allo stesso professionista inserito nell’elenco sia esso singolo che rappresentato in un raggruppamento di professionisti, salvo i casi in cui si renda necessaria la continuità di incarico per specifiche esigenze tecnico-operative, e comunque nel limite complessivo dei 100.000,00 Euro.

L’Amministrazione comunale si riserva la facoltà, in fase di aggiudicazione, di assegnare o meno l’incarico allo stesso professionista sia esso singolo che rappresentato in un raggruppamento di professionisti, che risulta aggiudicatario di altro incarico non ancora definito.

E’ fatto divieto altresì di procedere all’affidamento di incarico al professionista che abbia avuto e/o che risulta avere, nei confronti dell’Ente, una qualsiasi controversia determinata da comprovati motivi di ordine etico – professionali.

Qualora il professionista risulti aggiudicatario di più di un incarico, l’affidamento avverrà mediante sorteggio da effettuarsi in seduta pubblica; qualora la complessità del servizio

REGOLAMENTO PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICHI PROF.LI A TECNICI ESTERNI DI IMPORTO INFERIORE A 100.000,00 EURO

attinente la progettazione di un’opera lo richieda, da accertarsi a cura del responsabile del procedimento, l’Amministrazione comunale potrà procedere alla pubblicazione di apposito avviso pubblico, prescindendo dall’elenco dei professionisti di cui al precedente art. 6). Per tutto quanto non disciplinato dalle presenti modalità si rinvia alla normativa vigente in materia.